

Regolamento per la nomina delle rappresentanze studentesche

Università Telematica San Raffaele Roma

(Approvato nel Senato Accademico del 29/05/2019)

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di nomina delle rappresentanze studentesche nell'ambito dei Corsi di Studio attivati presso l'Università e negli Organi collegiali dell'Ateneo.

Art. 2

Avvio della procedura

1. La procedura di nomina è avviata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del singolo Consiglio di Corso di Studio. L'avviso dell'avvio della procedura avviene attraverso la piattaforma didattica del Corso di Studio.
2. L'Avviso di Nomina deve indicare:
 - a. il numero, le afferenze e i criteri di assegnazione delle rappresentanze da nominare;
 - b. le modalità e i termini per presentare le candidature.

Art. 3

Rappresentanze da nominare

1. I rappresentanti da nominare possono essere uno, o più studenti, del Corso di Studio.
2. I rappresentanti nominati possono prendere parte ai Consigli di Corso di Studio (su invito del Coordinatore), alle attività della Commissione Paritetica docenti-studenti o ad altri Organi accademici in accordo in attuazione delle procedure di Assicurazione della Qualità adottate dall'Università.

Art. 4

Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti al Corso di Studio e ha facoltà di eleggere un proprio rappresentate.
2. Sono esclusi dal voto coloro che, pur rivestendo lo status di studenti iscritti al Corso, non presentano una posizione amministrativa regolare al momento della presentazione della propria candidatura.



Art. 5

Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti: non oltre il secondo anno, se iscritti a un corso di laurea triennale; o al primo anno, se iscritti a un corso di laurea magistrale e ha facoltà di candidarsi nell'ambito del Corso di Studio.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che, pur rivestendo lo status di studente iscritto al Corso, non presentano una posizione amministrativa regolare al momento del voto.

Art. 6

Candidature

1. Le candidature devono essere presentate attraverso le modalità indicate nell'Avviso di Nomina.

Art. 7

Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale è costituita dal Coordinatore del Corso di Studio, che assume il ruolo di Presidente, e da un docente del Corso di Studio, che assume il ruolo di segretario.
2. La Commissione Elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale.

Art. 8

Procedimento elettorale

1. La Commissione Elettorale verifica che le candidature pervenute siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e che siano state presentate con le formalità e nei termini previsti dall'Avviso di Nomina.
2. Le votazioni avvengono per via telematica attraverso la piattaforma didattica del Corso di Studio.
3. Il Presidente della Commissione prende atto dei risultati delle votazioni e stila una graduatoria.
4. L'ordine delle graduatorie stabilisce quali siano i candidati eleggibili, e ruoli da assegnare, in accordo con l'ordine e le posizioni dichiarate nell'Avviso di Nomina.
5. Tra i candidati che ricevono lo stesso numero di voti, viene eletto quello che risulta dover sostenere più crediti formativi. In caso di ulteriore parità, viene eletto il candidato con l'età anagrafica più giovane.

Art. 9 Nomina degli eletti

1. Il Capo Dipartimento nomina i Rappresentanti.
2. Il mandato degli eletti ha durata triennale per le rappresentanze riconducibili ai CdS triennali e di due anni per quelle delle lauree magistrali.
3. Qualora nel corso del triennio qualcuno tra gli eletti perda la qualifica di studente per il conseguimento del titolo di studio, per trasferimento, per rinuncia o per altro motivo, sarà possibile provvedere ad una sostituzione attingendo dalle graduatorie stilate a conclusione delle procedure elettorali.



4. Qualora non fosse possibile provvedere ad una sostituzione con un candidato non eletto, oppure, l'intera compagine di rappresentati eletti risulti decaduta, si dovranno necessariamente indire delle nuove procedure elettorali.
5. La sostituzione di rappresentati decaduti, o l'indizione di nuove elezioni, può avvenire fino a sei mesi dal decadimento degli eletti, qualora non sussistano ragioni di significativa urgenza e i rappresentati decaduti diano continuità ai ruoli a loro assegnati.

Art. 10

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua approvazione.
2. I rappresentanti nominati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino al verificarsi di una causa di cessazione (art. 9, comma 3 del presente Regolamento) ovvero fino a un massimo di tre anni (per le rappresentanze delle Lauree Triennali) e di due anni (per le rappresentanze delle Lauree Magistrali) dall'entrata in vigore del presente Regolamento.